



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7  
(Statuto della Regione Puglia)"

**EMENDAMENTI**

✓ **Sostituire l'articolo 2 con il seguente**

Art. 2 (Integrazione all'articolo 22)

1. Al comma 2 dell'articolo 22, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:  
"e.bis) esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 44."

✓ **Sostituire l'articolo 3 con il seguente**

Art. 3 (Modifiche e integrazioni all'articolo 44)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente  
"1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell'Unione Europea. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
2. Il comma 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:  
"2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni."
3. Il comma 3 dell'articolo 44 è abrogato

*(SARA)*  
*(MARELLI)*  
*(BARRA)*  
*(GATTA)*

SUP - ~~STABILIMENTO~~  
ARTICOLO 2

Sottinteso

AL COMMA 2 DELL'ART. 22, DOPO LA LETTERA e) È AGGIUNTA LA

SEGUENTE:

4° bis) ESERCITA LA POTESTÀ REGIONALE NEUS MATERIE DI  
COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE OVE DELEGATA ALLA REGIONE, AL COMMA  
regionale ... dell'art. 45



LEOPOLDO



51